

CITTA' DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

Raccolta dei regolamenti municipali

**REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLA TASSA DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

Adottato ai sensi dell'art. 68 del Decreto legislativo n° 507 del 15 novembre 1993
Aggiornato ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n° 549

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 7 del 29-02-96

febbraio 1996

INDICE

Art.	1	Oggetto del Regolamento	Pag.	3
Art.	2	Gestione del servizio	"	3
Art.	3	Tassa	"	3
Art.	4	Rifiuti il cui costo di smaltimento è coperto dalla tassa	"	4
Art.	5	Rifiuti assimilati -definizione-	"	5
Art.	6	Soggetto passivo della tassa	"	5
Art.	7	Decorrenza della tassa	"	7
Art.	8	Modalità di presentazione delle denunce	"	7
Art.	9	Denuncia iniziale	"	7
Art.	10	Denuncia di rettifica	"	7
Art.	11	Denuncia di cessazione	"	8
Art.	12	Sgravi e rimborsi	"	8
Art.	13	Controlli	"	8
Art.	14	Accertamento della tassa	"	9
Art.	15	Ricorsi	"	9
Art.	16	Determinazione della superficie tassabile	"	9
Art.	17	Tariffe	"	10
Art.	18	Tassa giornaliera di smaltimento	"	11
Art.	19	Esenzioni	"	12
Art.	20	Agevolazioni per particolari condizioni d'uso	"	13
Art.	21	Riduzioni	"	14
Art.	22	Classificazione delle categorie	"	14
Art.	23	Lotta all'evasione della tassa	"	14
Art.	24	Rinvio alle leggi ed ai regolamenti	"	16
Art.	25	Sanzioni	"	16
		Tabella 1 Classificazione delle categorie	"	17

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati provenienti dal territorio del Comune di Santa Marinella.

Il Regolamento viene redatto in osservanza del disposto dell'art. 68 di cui al Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993, concernente "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale ...*omissis*... sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma della legge 23 ottobre 1992, n° 421, concernente il riordino della finanza locale".

Il predetto Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993 si intende integralmente richiamato a compendio del presente regolamento.

Art. 2 - Gestione del servizio

Il Comune, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n° 915 del 10 settembre 1982, art. 8, esercita con diritto di privativa, nell'ambito del proprio territorio, le attività inerenti allo smaltimento, nelle varie fasi di raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica, dei rifiuti solidi urbani interni, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Dette attività di pubblico interesse sono esplicate direttamente ovvero mediante concessioni a Enti o Imprese specializzate, da scegliere fra quelle autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d), del citato D.P.R. n° 915/82.

Art. 3 - Tassa

E' istituita dal Comune di Santa Marinella apposita tassa annuale per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati ad ogni effetto ai sensi del successivo art. 5.

Il gettito complessivo della tassa non potrà superare il costo annuale del servizio per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia.

Ai fini dell'osservanza del limite di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo, comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità; si considerano, invece, anche

tutti gli oneri indiretti derivanti dallo svolgimento del servizio di smaltimento in tutte le fasi previste.

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree, per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Art. 4 - Rifiuti il cui costo di smaltimento è coperto dalla tassa

I rifiuti solidi urbani ed assimilati il cui costo di smaltimento è coperto dalla tassa sono:

a) Rifiuti solidi urbani interni

RU1 rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati e da altri insediamenti civili in genere, da aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, da aree adibite a campeggi, da distributori di carburante, da sale da ballo all'aperto, da banchi di vendita all'aperto, da ogni altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza di locali assoggettati alla tassa; nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.).

RU2 rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).

b) Rifiuti solidi urbani esterni

RU3 rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private co-

munque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi.

c) Rifiuti urbani pericolosi

RU4 sono rifiuti pericolosi (interni -come definiti al precedente punto RU1- e non ingombranti) tutti quelli compresi al paragrafo 1.3 della Deliberazione del Comitato Interministeriale, del 27 luglio 1984, di cui all'art. 4 del D.P.R. n° 915/82, ed in particolare: pile e batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F", prodotti farmaceutici scaduti.

d) Rifiuti solidi assimilati

RS1 rifiuti solidi speciali, derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che per qualità e quantità degli stessi siano assimilati, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico, ai rifiuti urbani interni di cui ai precedenti punti RU1 e RU2

Art. 5 - Rifiuti assimilati -definizione-

Sono qualificati "assimilati" ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, dal vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti", approvato dal Comune di Santa Marinella con deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 30 giugno 1994.

Art. 6 - Soggetto passivo della tassa

La tassa è dovuta da chiunque, cittadino o straniero, occupi, detenga o conduca, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte, qualunque sia l'uso cui sono adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso, anche se in via non continuativa, fermo restando quanto disposto ai successivi artt. 20 e 21.

L'obbligo della tassa è dovuto con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

La tassa è pure interamente dovuta nei casi in cui i locali ed aree cui essa si riferisce siano occupati soltanto saltuariamente, salvo le riduzioni previste dall'art. 21 del presente regolamento.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Le società Commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia anche svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla

tariffa prevista per la categoria cui la specifica attività è assimilabile. La tassa viene calcolata con riferimento alla sola superficie imponibile allo scopo utilizzata.

Art. 7 - Decorrenza della tassa

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligo della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali o delle aree.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle denunce

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate esclusivamente tramite gli appositi moduli messi a disposizione dei soggetti interessati dal Comune, Ufficio Tributi, che ne rilascerà ricevuta.

Il Comune ha facoltà di chiedere il pagamento dei moduli, in misura pari al loro costo.

Chi occupa o conduca più locali in diversi fabbricati o più aree è tenuto a presentare tante denunce per quanti sono i fabbricati o le aree.

Art. 9 - Denuncia iniziale

I soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento presentano, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica di tutti i locali ed aree tassabili che detengono, occupano o conducano qualsiasi titolo, siti nel territorio comunale.

Art. 10 - Denuncia di rettifica

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio di ogni anno il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al punto 2 del successivo art. 20.

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali per i quali sia intervenuta una nuova denuncia di utenza o ne sia stata accertata d'ufficio la cessazione; in tal caso l'ufficio compilerà la denuncia con espresso richiamo al motivo della cancellazione che avrà decorrenza dal giorno precedente a quello della nuova iscrizione.

Art. 11 - Denuncia di cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi del Comune mediante apposita denuncia redatta sui moduli di cui al precedente art. 8.

Art. 12 - Sgravi e rimborsi

La denuncia di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, nel corso dell'anno, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto allo sgravio o eventualmente al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Nel caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 13 - Controlli

Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree sono soggette ad accertamenti d'ufficio.

Agli effetti dell'applicazione della tassa in Comune potrà:

- a) disporre l'accesso ai locali ed aree, a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati, muniti di documento di riconoscimento;
- b) consultare le planimetrie dei locali e delle aree;
- c) invitare il contribuente o il proprietario a comparire, anche a mezzo di persona all'uopo delegata, per fornire delucidazioni e prove.

Art. 14 - Accertamento della tassa

In base alle denunce dei contribuenti, alle rettifiche apportatevi d'ufficio ed agli accertamenti eseguiti nei riguardi dei contribuenti che hanno omesso di presentare le denunce stesse, il Comune, con deliberazione della Giunta Municipale, predispone le conseguenti variazioni da introdursi nei ruoli dell'anno in corso per l'esercizio successivo.

Art. 15 - Ricorsi

Contro l'atto di accertamento della tassa da parte del Comune, entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto, il contribuente può avvalersi della facoltà di ricorrere ai sensi delle normative vigenti.

Contro le risultanze del ruolo, nell'ipotesi di iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell'atto di accertamento, di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente, entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo stesso, può ricorrere ai sensi della normativa vigente.

Art. 16 - Determinazione della superficie tassabile

Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto di quella risultante dal rogito di acquisto o del contratto di affitto, se trattasi di area privata, e dell'atto di concessione, se trattasi di area pubblica.

Non si considera tassabile quella parte della superficie o area sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi in base alle leggi vigenti. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condòminio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. n° 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

La superficie complessiva tassabile è determinata in metri quadrati, le frazioni in centimetri vanno arrotondati per eccesso o per difetto all'unità metro quadrato.

Art. 17- Tariffa

La tariffa unica, correlata al metro quadrato di superficie imponibile e convenzionalmente riferita alla categoria C1, e per la superficie di 75 m², di cui alla tabella 1 allegata al presente Regolamento, è determinata annualmente dal Comune. Nella determinazione delle tariffe annuali, il Comune deve tendere al conseguimento del pareggio tra il gettito globale della tassa e il costo complessivo di erogazione del relativo servizio; il costo del servizio verrà calcolato con riferimento all'art. 61 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modifiche od integrazioni.

L'ammontare del tassa a carico del Contribuente, per la categoria di appartenenza, si ottiene quindi dall'applicazione della seguente sommatoria, con riferimento alla tabella 1:

$$\text{Tassa dovuta (Lire/anno)} = Ta_1 \times S_1 + Ta_2 \times S_2 + \dots + Ta_n \times S_n \quad (*)$$

dove:

- $Ta_{1-n} = ti \times Cc \times C1 \times C2 \times C3_x$
- ti è la tariffa (Lit./m²) fissata dal Comune per la categoria convenzionale C1 sopra detta.

Nota l'importo della spesa che si vuole pareggiare e le superfici paganti per ciascuna categoria, la tariffa di riferimento si determina con la relazione seguente:

$$t_i = \frac{\text{Costo servizio da pareggiare}}{\sum_{i=1}^m (S \times C_c \times C_1 \times C_2 \times C_3)} \quad \text{dove } m \text{ indica il numero delle categorie paganti}$$

Parimenti si potrebbe determinare l'importo del gettito globale annuale derivante dalla applicazione della tassa, fissata la tariffa e note le superfici paganti.

- S_1, S_2, \dots, S_n è la superficie imponibile di riferimento del locale o delle aree, ripartita fra gli intervalli cui corrisponde il coefficiente moltiplicativo C3 e la tariffa applicativa Ta (vedi tabella 1); tale superficie, già depurata delle eventuali riduzioni di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Regolamento istitutivo, è quella che numericamente entra nella sommatoria di determinazione della tassa dovuta. (*) A titolo di esempio, nel caso di una civile abitazione, appartenente alla categoria C1 (locali di aree ad uso abitativo per nuclei familiari) ed avente superficie

imponibile pari a 138 m², la tassa da pagare viene determinata con la seguente relazione, facendo riferimento alla tariffa desunta dall'allegata tabella 1: $Tassa = 2673 \times 60 + 2430 \times 40 + 2187 \times 38 = 341.000 \text{ Lit.}$

- Cc è il coefficiente fisso di categoria, a correlazione fra la tariffa unica annualmente stabilita dal Comune e la ripartizione percentuale della medesima tariffa fra le varie categorie di cui alla tabella 1;
- c1 è un coefficiente fisso di categoria; esso tiene conto della produzione specifica media di rifiuti, relativamente alla categoria cui esso fa riferimento;
- c2 è un coefficiente fisso di categoria; esso tiene conto della qualità specifica media di rifiuti, relativamente alla categoria cui esso fa riferimento;
- c3 è un coefficiente di categoria; esso può essere maggiorativo o diminutivo (all'interno della medesima categoria), in funzione dello intervallo di superficie imponibile cui viene correlato.

La Tassa dovuta così determinata va poi ulteriormente "corretta", ove ne ricorrano le condizioni e comunque ove la correzione medesima non è stata già apportata in sede di determinazione della tariffa (vedi tabella 1), con le maggiorazioni o riduzioni di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del *Regolamento istitutivo della tassa*; essa è quella che numericamente entra quindi nella sommatoria di determinazione della tassa dovuta.

La maggiore o minore utilità del servizio per i singoli utenti non può comportare alcuna variazione della misura del tributo.

Tenuto conto dei termini prescritti dall'art. 273 del T.U.F.L. del 14 settembre 1931 n° 1175 in materia di deliberazione delle tariffe, entro il 30 giugno di ciascun anno i competenti uffici Comunali, ovvero gli Enti od Imprese autorizzate che effettuano il servizio, sono tenuti a redigere apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo.

Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento

Per i locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio occupati o detenuti, con o senza autorizzazione, temporaneamente, ricorrentemente o non ricorrentemente, è istituita apposita tassa.

La tassa, è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso; essa viene poi aumentata, in via generale, di una percentuale pari al 30 %.

In mancanza di voce corrispondente in uso nella tabella 1 di classificazione delle categorie, viene applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quali-quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Art. 19 - **Esenzioni**

Sono esenti dalla tassa i locali e le aree per le quali l'esenzione è espressamente prevista dalle leggi.

Sono comunque esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- X b) i locali abitativi occupati da soggetti passivi del tributo in condizioni di particolare indigenza, comprovata mediante elargizione di sussidi salutarî o continuativi da parte della città. Tale agevolazione è valida per il solo anno in cui avviene l'elargizione del sussidio;
- c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
- d) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;
- e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 20 - Agevolazioni per particolari condizioni d'uso

Le agevolazioni per particolari condizioni d'uso sono così stabilite:

1) Le superfici:

- a) sono computate al 50% le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, se diverse dalle aree di cui alla successiva lettera;
- b) sono computate al 25 % le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

2) La tariffa:

- c) è ridotta al 90% nel caso di abitazioni con un unico abitante
- d) è ridotta al 95% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Condizione essenziale è però che tale destinazione deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
- e) è ridotta al 90% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o da uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- f) è ridotta al 90% nel caso di utenti che, avendo abitazioni a disposizione nel territorio comunale per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, ovvero risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
- g) è ridotta al 90% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
-  h) è ridotta al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, esterne alle aree delimitate di cui all'art. 28 del "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti", approvato dal Comune di Santa Marinella con Deliberazione di Consiglio comunale n° 61 del 30 giugno 1994.

i) è ridotta al 40% qualora il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni, di cui al "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti", di cui al punto h).
Le predette agevolazioni non o possono essere in alcun modo fra loro cumulative.

Art. 21 - Riduzioni

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed assimilati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui all'art. 20 sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

La riduzione è concessa su apposita richiesta avanzata dal soggetto passivo della tassa ed a condizione che questi dimostri di averne diritto; la riduzione, una volta concessa, compete automaticamente anche per gli anni successivi, fino a che persistono le condizioni che hanno dato luogo alla riduzione medesima. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al precedente art. 10.

Art. 22 - Classificazione delle Categorie

I locali e le aree presenti nel Comune di Santa Marinella sono classificati raggruppandoli in base alle omogenee potenzialità (per quantità e per qualità) di rifiuti urbani prodotti e tassabili con la medesima misura tariffaria.

La classificazione ed i relativi coefficienti di omogeneizzazione da applicare nella determinazione della tassa è riportata nell'allegata tabella 1.

L'Amministrazione comunale potrà aggiornare periodicamente la suddetta classificazione.

I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie già classificate.

Art. 23 - Lotta all'evasione della tassa

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia prevista dal presente regolamento nel termine indicato; in particolare, i predetti uffici si attiveranno come segue:

A) Ufficio tributi

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce in cui al precedente artt. 9, 10, 11 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni a ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) Ufficio tecnico

- 1) Dovrà assicurare, all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione;
- 2) Dovrà richiedere e ricevere, per ogni nuova autorizzazione di abitabilità o agibilità, la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il richiedente l'autorizzazione non fosse in grado di presentare la denuncia, il dirigente dell'ufficio tecnico dovrà trasmettere, sotto la sua personale responsabilità, all'ufficio tributi, una relazione dalla quale si possa rilevare, per ciascuna unità presumibilmente autonoma, la superficie tassabile de-

terminata come dal precedente art. 13 ed ogni altra notizia nelle forme che saranno concordate con il dirigente dell'ufficio tributi.

C) Ufficio di polizia urbana e amministrativa - licenze ed autorizzazioni

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui, alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza;

D) Ufficio anagrafe

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione della tassa, nonché l'assistenza agli utenti ed ai soggetti passivi della tassa medesima.

Art. 24 - Rinvio alle leggi ed ai regolamenti

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- Il Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, che qui viene integralmente richiamato;
- la legge 28 dicembre 1995, n° 549 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
- Il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n° 915/82.
- il regolamento comunale di igiene;
- il regolamento comunale di polizia urbana e rurale;
- ogni altra legge che attiene alla specifica materia.

Art. 25 - Sanzioni

Per le sanzioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento si rinvia a quanto previsto dalla normativa in vigore; in particolare si applicheranno, in quanto vigenti, quelle previste dall'art. 76 del D.Lgs. n° 507/93 e seguenti.